

Versione anonimizzata

C-319/21 - 1

Causa C-319/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

21 maggio 2021

Giudice del rinvio:

Corte d'appello di Venezia (Italia)

Data della decisione di rinvio:

27 aprile 2021

Appellante:

Agecontrol SpA

Appellati:

ZR

Lidl Italia Srl



[OMISSIS]
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

[OMISSIS] [OMISSIS]

[OMISSIS] [OMISSIS]

[OMISSIS] [OMISSIS]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

nella causa civile in grado di appello [OMISSIS] promossa

da

Agecontrol s.p.a., [OMISSIS]

appellante

contro

ZR e Lidl Italia s.r.l., [OMISSIS]

appellati

avverso la sentenza n. 2053/2019 del Tribunale di Verona emessa e depositata in data 26.09.2019.

1. L'oggetto del procedimento principale ed i fatti pertinenti.

1.1 Con ricorso depositato in data 23.05.2018, ZR e Lidl Italia s.r.l. proponevano, avan **[Or.2]** ti il Tribunale di Treviso, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 28 del 30.04.2018, con la quale Agecontrol s.p.a. aveva irrogato al primo, quale trasgressore, ed alla seconda, quale obbligata in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di €4.400,00 prevista dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per avere emesso il 03.06.2013 ed il 29.07.2013 - in violazione dell'art. 5, par. 4, Reg. CE n. 543/2011/UE - due documenti di accompagnamento (le cd. XAB) di prodotti ortofrutticoli (rispettivamente kg. 30 di fragole e kg. 15 di pomodori ramati), partiti dalla piattaforma distributiva di Lidl Italia s.r.l. e diretti ai punti vendita della medesima società, che riportavano un'errata indicazione del paese di origine della merce, come era emerso da una verifica effettuata da personale ispettivo in data 25.09.2013 presso la sede della piattaforma distributiva di Lidl Italia s.r.l. sita nel Comune di Arcole (Verona).

Si costituiva in giudizio Agecontrol s.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con la sentenza n. 2053/2019 il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione opposta.

1.2 Con ricorso depositato in data 11.03.2020, Agecontrol s.p.a. ha proposto tempestivo appello avverso l'indicata pronuncia, censurando l'errore in cui è incorso il tribunale per avere escluso che gli artt. 5 ed 8 del regolamento UE n. 543/2011 richiedano che nel documento di accompagnamento, relativo al trasporto della merce dal magazzino alla filiale di una medesima impresa commerciale, venga indicato il paese di origine dei prodotti trasportati, affermando che tale disciplina si applica solamente alle varie fasi della

commercializzazione intercorrenti tra soggetti economicamente e giuridicamente distinti ed osservando che le fatture e i documenti di accompagnamento in possesso di Lidl Italia s.r.l. e relativi ai rapporti con i terzi fornitori erano completi delle relative informazioni.

L'ente di controllo ha evidenziato che l'art. 113 bis del Reg. (CE) n. 1234/2007/UE del Consiglio, "*recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli*" (di cui il Reg. CE n. 543/2011/UE della Commissione costituisce esecuzione), stabilisce che "*1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. 2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo... si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione*". Ha inoltre allegato che le norme attuative, dettagliate nel Regolamento di esecuzione della Commissione (CE) 7.6.2011 n. 543/2011/UE, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi, dispongono all'art. 5, par. 4: "*Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione*". A sua volta l'art. 8 del suddetto Regolamento n. 543/2011/UE ribadisce che i controlli di conformità sugli ortofrutticoli devono essere effettuati in tutte le fasi della commercializzazione "*al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007*". Secondo la tesi propugnata da Agecontrol s.p.a., dalla normativa comunitaria emergerebbe che i prodotti ortofrutticoli, una volta avviati alla commercializzazione per uso alimentare, devono sempre ed in ogni fase di questa, e quindi anche in caso di movimentazione interna dalla piattaforma distributiva al supermercato di vendita del medesimo operatore economico, essere conformi alle prescrizioni comunitarie, con riferimento in particolare alle informazioni da riportare nei documenti che li devono accompagnare.

Questa interpretazione, a detta dell'ente di controllo, è stata avvalorata dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea nella nota della del 3 maggio 2017 prot. n. 2160916, nella quale si afferma che: "*Tale disposizione, che impone in particolare di indicare il paese di origine sulle fatture e sui documenti di accompagnamento, si applica in tutte le fasi della commercializzazione nonché durante il trasporto degli ortofrutticoli. Le uniche deroghe previste per il trasporto degli ortofrutticoli sono elencate all'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento e riguardano i prodotti venduti o consegnati a centri di deposito o di condizionamento e di imballaggio*".

1.3 Si sono costituiti nel giudizio di appello ZR e Lidl Italia s.r.l., i quali hanno contrastato il gravame avversario, osservando che ai medesimi è stata contestata la

violazione dell'articolo 5 par. 4 del regolamento UE n. 543/2011 unicamente perché due documenti ad uso meramente interno (le cd. XAB che hanno la funzione di gestire gli ordini e le consegne dei diversi tipi di merce dalla piattaforma alle filiali) contengono l'errata indicazione dell'origine di alcune confezioni di fragole e pomodori ramati, in quanto non corrispondente a quella stampigliata dal produttore sull'imballaggio originale nel quale è stato venduto il prodotto e riportata sul cartello prezzo redatto da Lidl Italia s.r.l., riprodotte la medesima indicazione del paese di origine presente sull'imballaggio originale e che di regola viaggia insieme alla merce per venire esposto presso la filiale sopra l'imballaggio originale nel quale il prodotto è offerto in vendita ai consumatori.

Essi sostengono che il par. 2 dell'articolo 5 del Regolamento di esecuzione (CE) n. 543/2011/UE del 7 giugno 2011 impone l'obbligo di redigere un documento di accompagnamento unicamente per le merci spedite alla rinfusa. La *ratio* della disposizione è chiara: poiché le merci alla rinfusa sono prive di imballaggio, non è possibile in alcun modo stampare le informazioni previste dalla normativa comunitaria. Per sopperire a tale impossibilità oggettiva, il legislatore europeo avrebbe previsto **[Or.4]** che le informazioni richieste dalle norme di commercializzazione siano riportate su una scheda visibile all'interno del mezzo di trasporto oppure su un documento di accompagnamento.

Al contrario, per le merci che sono confezionate o inserite in un imballaggio non è imposta la redazione di alcun documento di accompagnamento perché le informazioni richieste sono già stampate sull'imballaggio o riportate sull'etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso.

Secondo gli appellati, il punto 4 dell'articolo 5 del regolamento UE n. 543/2011 prevede semplicemente che le fatture e i documenti di accompagnamento riportino determinate informazioni, ma non impone, come sostenuto da Agecontrol s.p.a., che le merci confezionate o presenti in un imballaggio siano munite di un documento di trasporto contenente le medesime indicazioni già presenti nell'imballaggio o sull'etichetta, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, i prodotti ortofrutticoli transitano dalla piattaforma distributiva ad un punto vendita del medesimo operatore commerciale.

Sottolineano inoltre che neppure l'ordinamento giuridico interno prevede l'obbligo di redigere un documento di trasporto per il trasferimento di prodotti ortofrutticoli da un magazzino della società proprietaria ad un suo punto vendita.

Deducano infine che siccome nella fattispecie non è stato contestato da Agecontrol s.p.a. che sugli imballaggi originali predisposti dal produttore nel quale i prodotti ortofrutticoli viaggiavano fosse presente la stampigliatura o l'etichetta indicante la loro corretta provenienza e che tale indicazione era riportata anche sul cartello prezzo redatto da Lidl Italia s.r.l., presente sul mezzo di trasporto, non sarebbe configurabile alcuna violazione delle norme di commercializzazione introdotte dalla normativa comunitaria.

2. Le disposizioni giuridiche pertinenti del diritto nazionale.

L'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 recita: *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro”*.

3. Le disposizioni giuridiche pertinenti del diritto dell'Unione.

L'art. 113 par. 3 del Reg. (CE) n. 1234/2007/UE del Consiglio [OMISSIS] [titolo citato supra] recita: *“Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state [Or.5] stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme. Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme di commercializzazione e comminano le sanzioni opportune”*.

Il successivo art. 113-bis (intestato *“Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli”*) precisa che: *“1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. 2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione. 3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza”*.

Le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sono specificate nel Regolamento di esecuzione (CE) n. 543/2011/UE del 7 giugno 2011 della Commissione, il quale all'art. 4 (intitolato *“Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione”*), paragrafo 2 così dispone: *“In deroga all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all'interno di una data regione di produzione: a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri e b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio”*.

Nell'art. 5 del suddetto Regolamento n. 543/2011/UE è scritto: *“Indicazioni esterne. 1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri*

leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso. 2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto. 3. Nel caso dei contratti a distanza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la conformità alle norme di commercializzazione richiede che le indicazioni esterne siano disponibili prima della conclusione del contratto. 4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione”.

Infine l'art. 8, che definisce l'ambito di applicazione del capo II (Controlli della conformità alle norme di commercializzazione) del titolo II del regolamento stesso, ha cura di precisare che i controlli di conformità sugli ortofrutticoli sono [OMISSIS] *i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007* [OMISSIS] [parafrasi citazione articolo].

4. I motivi del rinvio pregiudiziale.

4.1 La necessità di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è dovuta alla [OMISSIS] questione sottoposta a questo collegio che: a) riguarda l'interpretazione degli articoli 113 e 113-bis del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e degli artt. 5 e 8 del Regolamento di esecuzione (CE) n. 543/2011/UE della Commissione del 7 giugno 2011, congiuntamente considerati; b) è rilevante ai fini della decisione della controversia; c) non può essere decisa alla stregua di precedenti sentenze della CGUE in quanto sullo specifico punto non si rinvencono precedenti e la sua esegesi non appare auto-evidente.

4.2 Ciò premesso, il dubbio interpretativo che si pone è quello di accertare se sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni del diritto dell'Unione sopra richiamate sia configurabile a carico del soggetto che commercializza prodotti ortofrutticoli l'obbligo di emettere un documento di accompagnamento della merce, recante le indicazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 543/2011 (tra cui quella relativa al paese di origine dei prodotti), che l'incaricato del suo trasporto ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo, allorquando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) i prodotti ortofrutticoli trasportati viaggiano all'interno di un imballaggio riportante, mediante stampatura diretta

indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso, l'indicazione del loro paese di origine; b) il trasporto della merce viene effettuato dalla piattaforma di distribuzione di una società al punto vendita della medesima società; c) le fatture e i documenti di accompagnamento relativi ai rapporti coi terzi fornitori dei prodotti riportano le indicazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 543/2011 ed in particolare il nome ed il paese di origine dei **[Or.7]** prodotti; d) l'indicazione del nome e del paese di origine della merce è riportata anche su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto sul quale viaggia il prodotto.

Posto che non è revocabile in dubbio che le norme di commercializzazione in materia di indicazioni esterne si applicano a tutte le fasi della commercializzazione e che le deroghe alla loro osservanza, come più in generale all'obbligo di conformità a tutte le altre norme di commercializzazione, sono elencate all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 543/2011, l'incertezza nel caso concreto è determinata dal fatto che l'articolo 5, paragrafo 4 del citato regolamento non elenca le ipotesi in cui vi è l'obbligo di emettere un documento di accompagnamento, non indicando in quali casi - diversi da quello del trasporto di merci spedite alla rinfusa, in cui vi è una previsione esplicita contenuta nel paragrafo 2 del medesimo articolo - esso trovi applicazione.

4.3 Per un verso si potrebbe ritenere, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione nei precedenti invocati a proprio favore da Lidl Italia s.r.l. in cui si controverteva della medesima questione, che l'obbligo di emettere il documento di accompagnamento recante l'indicazione del paese di origine durante il trasporto degli ortofrutticoli operi solo nel passaggio della merce tra Lidl Italia s.r.l. ed i terzi fornitori, ma non quando i due luoghi di partenza e di arrivo della merce appartengono entrambi al medesimo soggetto giuridico (come è avvenuto nella fattispecie) perché in tal caso il trasporto non rappresenta una delle "fasi di commercializzazione" del prodotto - solo con riferimento alle quali la normativa comunitaria impone di eseguire i controlli di conformità alle norme di commercializzazione -, conclusione quest'ultima che riposa sul presupposto implicito che tale locuzione identifichi una transazione economica tra due soggetti economicamente e giuridicamente distinti.

Nelle pronunce della Corte di Cassazione invocate dagli appellati [OMISSIS] [citazione giurisprudenza nazionale] - ma che non formano una giurisprudenza consolidata in materia [OMISSIS] [giurisprudenza nazionale] è stato affermato, con riferimento alla contestata violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, Reg. CE n. 1148/2001 e 1, D.P.R. n. 472/1996, [OMISSIS] [ripetizione violazione oggetto procedimento principale] che "la relativa disciplina è certamente volta a vincolare tutti i livelli della filiera, dalle aziende agricole, ai mercati alla produzione, all'ingrosso o di transito, ai centri di condizionamento e di deposito, ma, ove siano a **[Or.8]** monte rispettate le dette prescrizioni, non può ulteriormente gravare per i transiti a valle tra le piat[taforme della grande distribuzione e i singoli punti vendita]".

O addirittura si potrebbe sostenere, come prospettato da Lidl Italia s.r.l. in appello, che siffatto obbligo sussista solo nell'ipotesi di spedizione di merci alla rinfusa (art. 5, paragrafo 2) e non quando il prodotto viaggia all'interno di un imballaggio recante le indicazioni richieste con le modalità previste dall'art. 5 paragrafo 1, non avendo la previsione di cui al paragrafo 4 dell'art. 5 una portata immediatamente precettiva ma svolgendo una funzione meramente ricognitiva e di rinvio alle singole disposizioni che impongono espressamente l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento.

4.4 All'opposto, secondo l'interpretazione propugnata da Agecontrol s.p.a. (e che sembra condivisa dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea nella nota [OMISSIS] richiamata da quest'ultima), potrebbe altrettanto ragionevolmente predicarsi che l'art. 5, comma 4 imponga un obbligo generalizzato di emissione del documento di accompagnamento in tutte le fasi di trasporto degli ortofrutticoli effettuato in vista della loro immissione in consumo, argomentando dalla previsione di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, il quale annovera fra le attività che il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, non può porre in essere senza osservare le norme di commercializzazione, anche quella di mera consegna, la quale presuppone la movimentazione della merce da un luogo ad un altro, senza che rilevi il fatto, nel silenzio della norma, che il luogo di partenza e quello di arrivo siano nella sfera di disponibilità del medesimo soggetto giuridico.

In tale prospettiva, le uniche deroghe all'osservanza dell'obbligo di emettere il documento di accompagnamento recante l'indicazione del paese di origine durante il trasporto degli ortofrutticoli sarebbero - oltre al caso previsto dallo stesso art. 5, paragrafo 4 (vendita del prodotto al consumatore finale) - quelle elencate all'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) n. 543/2011, tra le quali non è ricompresa l'ipotesi del trasferimento della merce da un centro di deposito ad un punto vendita riconducibili al medesimo soggetto giuridico.

A nulla rileverebbe, nel caso concreto, il fatto che i documenti di accompagnamento dei prodotti ortofrutticoli relativi ai rapporti con il fornitore di Lidl Italia s.r.l. fossero completi delle relative indicazioni e che tali informazioni fossero presenti anche sugli imballaggi consegnati dal fornitore all'interno dei quali viaggiava la merce e su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto sul quale viaggia il prodotto, perché gli adempimenti connessi all'emissione del documento di accompagnamento non sono surrogabili, dal momento che la normativa comunitaria impone che, per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore e che devono **[Or.9]** accompagnare la merce in tutte le fasi in cui la stessa viene trasportata da un luogo ad un altro al fine della sua immissione in consumo (con le esclusioni elencate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 543/2011) devono contenere alcune informazioni di base previste dalle norme di commercializzazione (v. decimo considerando del citato regolamento), tra le quali l'indicazione del paese di

origine, non rilevando la possibilità di risalire ai dati corretti mediante il ricorso ad altre fonti.

E poiché non è contestato che l'indicazione del paese di origine delle fragole e dei pomodori ramati riportata nei due documenti di accompagnamento emessi [OMISSIS] da Lidl Italia s.r.l. era errata (essendo stato scritto che la merce proveniva, rispettivamente, dall'Olanda invece che dalla Spagna e dall'Italia anziché dal Belgio), l'agenzia di controllo avrebbe legittimamente irrogato la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306.

5. La questione pregiudiziale

Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, sottopone alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE:

1) «Se l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento UE n. 543/2011 della Commissione, letto in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 8 del medesimo regolamento e con gli articoli 113 e 113-*bis* del regolamento UE n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 debba essere interpretato nel senso di imporre la redazione di un documento di accompagnamento recante il nome ed il paese di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi spediti preconfezionati o negli imballaggi originali predisposti dal produttore, durante il loro trasporto da una piattaforma di distribuzione di una società di commercializzazione ad un punto vendita della medesima società, indipendentemente dalla circostanza che su un lato dell'imballaggio sia presente la stampatura diretta indelebile o l'etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso, riportante le indicazioni esterne previste dal Capo I del regolamento UE n. 543/2011 (tra le quali quelle relative al nome ed al paese di origine dei prodotti) e che tali informazioni siano riportate anche nelle fatture emesse dal fornitore da cui la società che commercializza il prodotto l'ha acquistato e conservate presso gli uffici contabili di quest'ultima e su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto sul quale viaggia il prodotto».

P.Q.M.

[Or.10]

questa Corte, visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del diritto dell'Unione Europea indicate nel paragrafo 5 della motivazione;

[OMISSIS];

[OMISSIS] [formule di rito].

Così deciso in Venezia [OMISSIS] 27.04.2021

[OMISSIS]
[OMISSIS]

[OMISSIS]
[OMISSIS]